



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 645 DEL 07.02.2024
Corte Sportiva di Appello n. 13

Seduta del 07.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Pol. Virtus 04 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 353, di cui al C.U. n° 611 del 31/01/2024, relativo alla gara n° 533 del Campionato I Divisione Regione, con il quale veniva irrogata al tesserato Matteo Guerriero la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG rec., art. 36 RG rec.]
- sentito il sig. Carlo Della Valle, dirigente della Società reclamante, il quale ribadisce quanto riportato nel reclamo, confermando che il tesserato ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro, escludendo però che il predetto, una volta espulso, sia stato allontanato dal campo di gioco dai compagni di squadra;
- sentito il sig. Mauro Buonomo, commissario di campo, il quale conferma che dopo l'espulsione il sig. Guerriero si è allontanato dal campo di gioco, perdendo il contatto visivo con il campo di gara;
- rilevato che il tesserato Matteo Guerriero non ha commesso la violazione di cui all'art. 36RG e che non ha alcun precedente specifico;
- rilevato, pertanto, che il reclamo è meritevole di integrale accoglimento, essendo stata impugnata esclusivamente la sanzione relativa all'art. 36 RG;

PQM

Accoglie il reclamo, commina al tesserato Matteo Guerriero la sanzione della squalifica di una giornata, ai sensi dell'art. 33,1/1b.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Napoli, 07 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati